

Problemi e soluzioni: 24 proposte in uno schema

Ogni scheda è strutturata nel modo che segue: 1) argomento — 2) individuazione del problema (con menzione del testo vigente delle circolari) — 3) riformulazione della proposta (nuovo testo della circolare). Tutte le proposte sono attuabili dal CSM, non richiedendo modifiche di legge. Per chi volesse approfondire, i dettagli relativi a ciascun argomento sono trattati in modo puntuale nel file allegato, denominato «Dossier: 24 Problemi, 24 soluzioni».

I — Circolare 13778/2014 (trasferimenti)

1) ARGOMENTO	T1 — Sedi a scopertura ordinaria: individuazione dei posti da pubblicare — art. 9
2) PROBLEMA	Nessun parametro oggettivo per scegliere quali vacanze pubblicare; nella prassi 2024-2026 i criteri si rovesciano tra una tornata e l'altra (10.1.2024: favor uffici piccoli; 13.5.2026: favor uffici distrettuali, con ammesso «criterio opposto»). Testo vigente (art. 9, c. 1): «Tutte le vacanze per le quali si ravvisi la necessità della copertura, in relazione anche alla situazione generale dell'organico della magistratura, sono tempestivamente comunicate [...]».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 9, c. 1-bis (nuovo): «Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio tiene conto, per ciascun ufficio nel quale si registri una vacanza, dei seguenti indicatori, tratti dai dati dell'Ufficio statistico, dai programmi di gestione di cui all'articolo 37 del d.l. 98/2011 e dai dati ministeriali: a) indice di scopertura effettiva (posti in pianta / magistrati presenti o con presa di possesso disposta); b) carichi e pendenze pro capite, comparati con la media degli uffici omologhi; c) anzianità e stratigrafia dell'arretrato, con riguardo ai procedimenti ultratriennali; d) indici di durata media, ricambio e smaltimento. Ai carichi e pendenze di cui alla lettera b) viene assegnato un maggior peso numerico rispetto agli altri parametri». Art. 9, c. 1-ter (nuovo): «Sulla base degli indicatori, il Consiglio fissa tramite la tabella allegata un ordine di priorità ponderato, mediante pesi predeterminati, in coerenza con la griglia degli articoli 35 e seguenti; può discostarsene, per singola vacanza, solo con motivazione espressa delle ragioni oggettive». Art. 9, c. 1-quater (nuovo): «La delibera di pubblicazione indica, per ciascun ufficio, i valori degli indicatori e la posizione nell'ordine di priorità, motivando gli scostamenti. Indicatori, metodo di calcolo e pesi sono pubblicati sul sito del Consiglio prima della loro applicazione e restano vigenti fino a motivata modifica».

1) ARGOMENTO	T2 — Sedi a copertura necessaria e urgente — artt. 7, 10, 43, 49
2) PROBLEMA	Designazione facoltativa e senza soglia («può indicare»: artt. 7 e 10); punteggi che premiano l'uscita perché spendibili solo per il primo trasferimento (art. 49); copertura necessaria limitata ai magistrati ordinari in tirocinio (art. 7); nessuna escalation per le sedi che restano senza aspiranti. La conferma è nel d.l. 117/2025 (conv. l. 148/2025), che per le Corti d'appello in ritardo sugli obiettivi PNRR ha dovuto introdurre per legge trasferimenti straordinari incentivati. Testo vigente (nuclei): Art. 7: il Consiglio «può indicare» le sedi vacanti in più pubblicazioni, ai soli fini dell'assegnazione ai magistrati ordinari in tirocinio. Art. 43: punteggi per permanenza protratta (2,5 punti a 6 anni; ulteriori 3,5 fino all'ottavo; max 6). Art. 49: i punteggi «possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 7: «Sono classificate d'ufficio a copertura necessaria le sedi oltre la soglia di scopertura stabilita con delibera generale (di regola, 75° percentile per almeno sei anni) o rimaste senza aspiranti in due pubblicazioni consecutive; la classificazione opera sia per i magistrati ordinari in tirocinio sia nei trasferimenti ordinari». Art. 10, c. 7 (nuovo): «Dopo due pubblicazioni senza aspiranti: priorità assoluta nella pubblicazione successiva e attivazione coordinata di applicazione extradistrettuale e pianta organica flessibile distrettuale, fino a copertura. È esclusa ogni assegnazione d'ufficio non prevista dalla legge». Art. 43: «Per ciascun anno di permanenza effettiva matura una quota di punteggio (fino a 6 punti all'ottavo anno), conservata indipendentemente dalla domanda; punteggio d'appello parificato al primo grado». Art. 49: «I punteggi restano acquisiti e sono utilizzati alla prima domanda successiva;

sono fatti salvi i regimi di legge (l. 133/1998; pianta flessibile ex l. 160/2019)».

1) ARGOMENTO	T3 — Soglie di scopertura: tramutamento ordinario, coperture urgenti, fuori ruolo — artt. 106 e 10 (prassi); art. 9
2) PROBLEMA	Tre soglie per lo stesso scopo (20% fuori ruolo, art. 106; 25% prassi dei bandi ex art. 10; 35% art. 10-bis, di legge), disallineate e prive di riferimenti al carico effettivo. Le prime due sono consiliari: la legge stessa rimette l'indice del fuori ruolo all'«organo di governo autonomo» (d.lgs. 45/2024). Testo vigente : <i>Art. 106: divieto di destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie se la sede presenta un indice di scopertura del 20%. Prassi ex art. 10: esclusione del non legittimato se il trasferimento determina scopertura superiore al 25% nell'ufficio di provenienza.</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 106, c. 1-bis (nuovo): «L'indice è di norma rilevante quando superi il 20%; con delibera generale, previamente pubblicata, il Consiglio può graduarlo, in aumento o diminuzione entro un intervallo predeterminato, per gli uffici con pendenze pro capite o arretrato superiori ai valori medi nazionali del medesimo grado e settore». Art. 10, c. 1-bis (nuovo): «Non è proposto il non legittimato il cui trasferimento comporti, per la provenienza, una scopertura superiore alla soglia determinata ai sensi dell'articolo 106, comma 1-bis; la pubblicazione indica, per ciascuna sede, la scopertura e la soglia applicata». Art. 9, c. 1-sexies (nuovo): «Per le sedi a copertura necessaria, la pubblicazione del posto lasciato è programmata in coordinamento temporale con le pubblicazioni dei posti in uscita; il presente comma disciplina solo la tempistica delle pubblicazioni e non incide sul regime di efficacia di cui all'articolo 10-bis».

1) ARGOMENTO	T4 — Permanenza e turn over: punteggi e permanenza massima — art. 43; Regolamento CSM 13.3.2008
2) PROBLEMA	Il termine minimo di legittimazione è di legge (art. 194 ord. giud.: 4 anni; 3 per la prima assegnazione) e non è modificabile da parte del CSM, ma combinato con punteggi fruibili solo in caso di tramutamento produce un turn over programmato nelle sedi più fragili, affidate ai magistrati ordinari in tirocinio col termine ridotto. Testo vigente (passaggi rilevanti): <i>Art. 43: punteggi a scaglioni (2,5 punti al compimento del sesto anno; ulteriori 3,5 fino all'ottavo), utilizzabili solo per il trasferimento successivo (art. 49). Regolamento CSM 13.3.2008: termine massimo di permanenza fissato in dieci anni, uniforme.</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 43, c. 1: «Per ciascun anno di permanenza effettiva successivo al termine di legittimazione matura una quota di punteggio predeterminata, fino al massimo complessivo al compimento dell'ottavo anno». C. 2: «In deroga all'articolo 49, il punteggio così maturato è conservato e utilizzabile anche per i trasferimenti successivi al primo». Regolamento CSM 13.3.2008, art. 2-bis (nuovo): «Per le posizioni tabellari relative a uffici a copertura necessaria o con scoperture croniche, il termine massimo di permanenza è confermato in dieci anni, in ragione della specifica esigenza di continuità, e non è riducibile in sede di tabella di organizzazione dell'ufficio».

1) ARGOMENTO	T5 — Motivazione delle delibere di individuazione dei posti — art. 9, c. 1-quinquies
2) PROBLEMA	Motivazioni disomogenee tra delibere. I dati degli uffici sono richiamati in forma generica nelle delibere e non sono resi pubblici. I parametri di prevalenza risultano nella prassi consiliare invertiti senza che il mutamento sia dichiarato o giustificato. Testo vigente: <i>Assente: nessuna disposizione disciplina la struttura della motivazione né la continuità dei criteri tra le tornate.</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 9, c. 1-quinquies (nuovo): «La motivazione della delibera di individuazione dei posti da pubblicare segue un ordine vincolato, recante in ogni caso: a) i valori dei parametri di cui al comma 1-bis per ciascun ufficio; b) il criterio, o la combinazione di criteri, in concreto applicato; c) l'ordine di priorità che ne risulta; d) gli scostamenti, singolarmente motivati. Quando il criterio applicato diverge da quello della precedente delibera relativa al medesimo grado e settore, la nuova delibera ne dà atto espressamente e indica le ragioni oggettive e sopravvenute che giustificano il mutamento. Il Consiglio tiene un registro pubblico e cronologico dei criteri e dei pesi applicati per ciascun bando. I dati degli uffici giudiziari utilizzati per ciascuna delibera sono resi pubblici unitamente alla delibera cui si riferiscono».

II — Circolare tabelle uffici giudicanti 2026/2029

1) ARGOMENTO	O1 — Variazioni tabellari conseguenti a riforme — art. 40
2) PROBLEMA	La circolare è dichiaratamente provvisoria (TPMF, Gip collegiale, magistratura onoraria in riordino): ogni riforma impone ai singoli uffici giudiziari variazioni gestite in emergenza, in modo differente ufficio per ufficio e senza alcun modello di riferimento. Testo vigente (art. 40, nucleo): «Le variazioni tabellari possono essere dichiarate immediatamente esecutive ove ricorra l'assoluta necessità e urgenza di provvedere, da motivare espressamente».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 40, nuovo comma: «Costituiscono ipotesi di assoluta necessità e urgenza ai sensi del comma 1 le variazioni rese necessarie dall'entrata in vigore, alla data da essa stabilita, di riforme ordinamentali o processuali sopravvenute rispetto alla tabella vigente. Per tali variazioni il Consiglio predispone modelli standard semplificati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2.2, dell'ordinamento giudiziario, nei quali il documento organizzativo generale distingue il nucleo organizzativo stabile dalle parti destinate a modificarsi in ragione della riforma, e assicura la trattazione prioritaria delle relative proposte, nel rispetto dei termini di legge».

1) ARGOMENTO	O2 — Tabelle su pianta organica piena vs organico effettivo — art. 5, c. 2
2) PROBLEMA	La tabella si costruisce sulla pianta comprensiva dei posti vacanti: dove le scoperture sono croniche organizza magistrati inesistenti e il riequilibrio (art. 167) diventa un correttivo permanente. Testo vigente (art. 5, c. 2): «La proposta tabellare è predisposta con riferimento alla pianta organica complessiva dell'ufficio, cioè quella comprensiva dei posti vacanti».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 5, c. 2-bis (nuovo): «Il documento organizzativo generale e la proposta tabellare rappresentano, accanto alla pianta organica di cui al comma 2, l'organico effettivo in servizio per settore, sezione o collegio e il relativo indice di copertura, con l'indicazione delle cause. Il Consiglio individua con delibera generale, differenziandole per tipologia e dimensione di ufficio, le soglie di copertura al cui superamento la proposta tabellare prevede assetti organizzativi alternativi — quali la diversa composizione di sezioni e collegi o la ridistribuzione dei criteri di assegnazione — da adottare, salva diversa e motivata determinazione del dirigente, con il regime di immediata esecutività previsto per l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alle posizioni tabellari. Le disposizioni del presente comma non incidono sulla pianta organica, la cui determinazione resta riservata alla legge e ai decreti del Ministro della giustizia».

1) ARGOMENTO	O3 — Silenzio-assenso sulle tabelle: selezione del vaglio consiliare — art. 28, c. 3
2) PROBLEMA	Per legge (art. 7-bis, c. 2.5, ord. giud.) la tabella si intende approvata se il CSM non si esprime entro 90 giorni dal parere favorevole unanime senza osservazioni (180 negli altri casi): il vaglio di merito rischia di ridursi all'eccezione, e nessuna regola seleziona le proposte da esaminare comunque. Testo vigente (art. 28, c. 3, nucleo): «La tabella si intende approvata ove il Consiglio non si esprima in senso contrario entro novanta giorni dall'inserimento del parere favorevole unanime del Consiglio giudiziario; dell'approvazione mediante silenzio-assenso il Consiglio prende atto con apposita delibera».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 28, c. 3-bis (nuovo): «Quando ricorra almeno uno degli indicatori predeterminati dal Consiglio (grave copertura dell'ufficio, riequilibri o deroghe reiterati, mutamenti rilevanti dell'assetto, criticità evidenziate nel parere pur unanime e favorevole), il Consiglio assicura che la proposta sia trattata con priorità dalla Commissione competente e valutata nel merito entro il termine di cui al comma 3. Il ricorrere degli indicatori e l'eventuale mancato completamento della valutazione non sospendono né interrompono il termine e non condizionano il perfezionamento dell'approvazione tacita, regolati esclusivamente dall'articolo 7-bis, comma 2.5, dell'ordinamento giudiziario. La delibera di presa d'atto dà comunque conto, con verifica minima documentata, degli indicatori. Il Consiglio riferisce annualmente sull'applicazione del presente comma».

1) ARGOMENTO	O4 — Permanenza oltre il termine massimo: criterio del 60% — artt. 58,
--------------	---

	59, 60
2) PROBLEMA	Il superamento del limite di permanenza nella stessa sezione è ammesso se il nuovo ruolo muta il 60% del carico: criterio contabile, autodichiarato in tabella, privo di parametri oggettivi. Testo vigente (art. 58, c. 2, nucleo): «...è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico di lavoro complessivo».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 58, c. 2: «...è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione a condizione che il nuovo ruolo appartenga a un diverso gruppo di materie, secondo il catalogo di cui all'articolo 60 e la tabella di corrispondenza approvata dal Consiglio. Il mutamento è verificato d'ufficio tramite il sistema informatico e annotato ai sensi dell'articolo 59, comma 2». Art. 58, c. 3, periodo aggiuntivo: «Il criterio di cui al presente comma ha natura transitoria e si applica sino all'attivazione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; da tale momento si applica il criterio di cui al comma 2». Art. 59, c. 2: le parole «della percentuale di specializzazione» sono sostituite da «del gruppo di materie di cui all'articolo 60». Art. 60, c. 2 (nuovo): «Il catalogo è organizzato in gruppi di materie, secondo tabella di corrispondenza approvata dal Consiglio e periodicamente aggiornata sui flussi effettivi, ai fini dell'articolo 58, comma 2».

1) ARGOMENTO	O5 — Specializzazione negli uffici di piccole dimensioni — art. 57 (e art. 12 circ. applicazioni) e art.58
2) PROBLEMA	Sotto i cinque giudici per sezione (art. 46 ord. giud.) la sezione specializzata è preclusa; il divieto di sezione promiscua (art. 57, c. 2) vale solo dove si può costituire due sezioni; nei piccoli uffici la rotazione dei ruoli specializzati è nominale. L'art.58 rende di fatto inattuabile la specializzazione nei tribunali di piccole dimensioni. Testo vigente (nuclei): <i>Art. 57, c. 2: nei tribunali ove il numero di sezioni non consente accorpamenti per aree omogenee va favorita la creazione di gruppi di lavoro con contenzioso omogeneo. Circ. applicazioni, art. 12: assegnazione congiunta per singole materie, ma solo per carenze di organico superiori al 20%, sopravvenienze straordinarie o incompatibilità.</i> <i>art. 58 della circolare (Specializzazione interna alle sezioni) 1. Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile e/o una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta e sia in ogni caso garantita la trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 57, c. 2-bis (nuovo): «Negli uffici in cui non è possibile costituire sezioni specializzate per insufficienza del numero di giudici, la specializzazione è assicurata in via ordinaria mediante gruppi di lavoro e ruoli a contitolarità. Ove l'organico non consenta comunque una massa critica adeguata, può essere assicurata mediante assegnazione congiunta per singole materie, ai sensi dell'articolo 12 della circolare in materia di supplenze, assegnazioni e applicazioni, tra gli uffici della medesima tabella infradistrettuale, d'intesa tra i dirigenti e nei limiti dei presupposti ivi previsti. I criteri di rotazione sono proporzionati all'organico effettivo, con priorità alle posizioni a maggior rischio di cristallizzazione». Circ. applicazioni, art. 12, c. 1 (integrazione): dopo le ipotesi vigenti è aggiunta quella di assicurare «una specializzazione non altrimenti realizzabile per le dimensioni dell'organico». Nuovo art.58 <i>“Nei Tribunali organizzati con una sola sezione civile e/o una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta. La trattazione della stessa materia da parte di più di un magistrato costituisce criterio ordinario di organizzazione, ove compatibile con l'organico effettivo e con i flussi dell'ufficio. Quando tale pluralità non sia praticabile senza pregiudicare l'effettività della specializzazione, il progetto tabellare può prevedere l'attribuzione della materia a un unico magistrato, indicando specificamente le ragioni organizzative della scelta e i presidi alternativi di continuità, sostituibilità, controllo periodico e prevenzione della cristallizzazione del ruolo”.</i>

1) ARGOMENTO	O6 — Esonero per incarichi di coordinamento e collaborazione — artt. 105 e 108
2) PROBLEMA	Chi coordina un settore o collabora con la dirigenza lavora a pieno carico giudiziario (divieto assoluto di esonero), ma l'incarico è valutabile in carriera. Dunque vi è un

	lavoro reale non compensato ed un incentivo opaco. Il precedente interno esiste: al vicario l'esonero è riconosciuto (art. 99, c. 8). Testo vigente (art. 105; identico l'art. 108 per i collaboratori): «1. Il magistrato incaricato del coordinamento della sezione o del settore non può essere esonerato dal lavoro giudiziario».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 105: «1. Al magistrato incaricato del coordinamento della sezione o del settore può essere riconosciuto, quando l'incarico comporti un impegno significativo e continuativo, un esonero parziale dal lavoro giudiziario, in misura proporzionata all'onere effettivo secondo fasce d'impegno predeterminate nel documento organizzativo generale e comunque inferiore a quella prevista per i Presidenti di sezione. Il provvedimento espone i dati che giustificano l'entità dell'esonero e dà atto che l'incarico non comporta l'esercizio di fatto di funzioni semidirettive. 2. L'esonero è rideterminato o revocato, con provvedimento motivato, al modificarsi delle condizioni, e non può protrarsi oltre la durata massima dell'incarico di cui all'articolo 103. 3. La medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, ai magistrati collaboratori».

1) ARGOMENTO	07 — Durata degli incarichi di coordinamento strutturali — art. 103, c. 4
2) PROBLEMA	Nei tribunali senza posti di presidente di sezione in pianta il coordinamento è la struttura ordinaria dell'ufficio, ma la durata di due anni più uno impone una rotazione che disperde competenze senza alcuna utilità razionale. Testo vigente (art. 103, c. 4): «Al di fuori delle ipotesi di cui al comma che precede, l'incarico di coordinamento può durare due anni ed è rinnovabile una sola volta per un ulteriore anno, per imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 103, c. 4-bis (nuovo): «Nei tribunali nei quali non sono istituiti in pianta organica posti di Presidente di sezione, l'incarico di coordinamento ha durata pari al quadriennio tabellare, con verifica intermedia, alla scadenza del secondo anno, da parte del Consiglio giudiziario sulla persistenza delle condizioni che lo giustificano. L'incarico non è attribuibile al medesimo magistrato per più di due quadrienni consecutivi nel medesimo ufficio; decorso tale limite si procede a nuovo interpello aperto a tutti i magistrati del settore. Restano ferme la designazione previo interpello, il divieto di conferimento d'ufficio e la revocabilità con provvedimento motivato».

1) ARGOMENTO	08 — Sorveglianza sugli incarichi e sulle posizioni di fatto — art. 219
2) PROBLEMA	Gli incarichi sono censiti nel sistema informatico, ma nessuna disposizione ne impone la lettura: la vigilanza sulle «posizioni semidirettive di fatto» è affidata a un archivio muto. Testo vigente (art. 219, c. 1): «Gli incarichi di cui agli articoli da 203 a 218 e ogni altro incarico previsto dalla presente circolare vanno indicati nella tabella e inseriti nel sistema informatico utilizzando l'apposito catalogo».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 219, c. 1-bis (nuovo): «Sulla base dei dati di cui al comma 1, il sistema informatico genera annualmente un report recante, per ciascun magistrato, gli incarichi rivestiti, la durata cumulata, gli esoneri goduti e le proroghe, con segnalazione automatica al superamento di soglie di allerta predeterminate dal Consiglio, tra cui il protrarsi del medesimo incarico oltre un triennio e il cumulo di più incarichi. Il report ha funzione ricognitiva e di allerta, non produce effetti automatici sulla posizione del magistrato ed è trasmesso al dirigente, al Consiglio giudiziario e alla Settima Commissione nonché, per i profili di competenza, alla Quinta Commissione quando l'allerta segnali il rischio di posizioni semidirettive di fatto. Il trattamento resta limitato alle finalità organizzative, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati».

1) ARGOMENTO	09 — Concorsi interni: deroga all'ordine cronologico delle vacanze — art. 114, c. 1
2) PROBLEMA	L'ordine cronologico vale «di regola», con deroga per «imprescindibili esigenze» non documentate: il bando indica come parametro la data della vacanza, non quello che giustifica la sua deroga. Testo vigente (art. 114, c. 1, ultimo periodo): «I posti da pubblicare sono individuati, di regola, secondo l'ordine cronologico delle vacanze del medesimo settore o sezione, salvo imprescindibili esigenze dell'ufficio da motivare espressamente».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 114, c. 1, ultimo periodo: «I posti da pubblicare sono individuati secondo l'ordine cronologico delle vacanze del medesimo settore o sezione. La deroga è ammessa solo per imprescindibili esigenze dell'ufficio, motivate espressamente e

	analiticamente in ragione dell'indice di scopertura della sezione e dei flussi che la giustificano».
--	--

1) ARGOMENTO	O10 — Concorsi interni: valutazione delle attitudini — artt. 126 e 132
2) PROBLEMA	I criteri speciali (artt. 127-130) sono tipizzati; la clausola generale residuale dell'art. 126 («specifiche competenze acquisite») non è ancorata a elementi verificabili e lascia la comparazione al solo apprezzamento del dirigente. Testo vigente (nuclei): Art. 126, c. 1: <i>nella valutazione delle attitudini si tiene conto delle specifiche competenze acquisite in relazione al posto messo a concorso.</i> Art. 132, c. 2: <i>le attitudini sono valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti.</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 126, c. 1: «Nella valutazione delle attitudini il dirigente attribuisce particolare rilievo alle specifiche competenze acquisite in relazione al posto messo a concorso, desunte dall'esperienza nella materia, dalla formazione specifica e, ove disponibili, dagli esiti quantitativi e qualitativi risultanti dalle statistiche di settore e dai pareri del Consiglio giudiziario». Art. 132, c. 2 (integrazione): «...valutate in comparazione a ciascuno degli altri concorrenti, con specifico riferimento agli elementi indicati dall'articolo 126».

1) ARGOMENTO	O11 — Concorsi interni: vincolo di settore — art. 115
2) PROBLEMA	Chi concorre per un settore può essere assegnato ad altro: la violazione dei criteri non produce nullità (art. 7-bis, c. 1, ord. giud.), sicché il vincolo resta privo di presidio. Il modello di reazione esiste già nell'art. 145, cc. 2-3 (annullamento consiliare e segnalazione disciplinare). Testo vigente (art. 115, c. 1, nucleo): «I concorsi interni assicurano il rispetto delle indicazioni dei settori fornite in occasione delle pubblicazioni dei posti di tramutamento ordinario».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 115, c. 1-bis (nuovo): «L'assegnazione del magistrato, all'esito del concorso interno, a un settore diverso da quello per cui ha concorso è tempestivamente comunicata, mediante il sistema informatico, al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la ritiene giustificata da sopravvenute esigenze di servizio, annulla la variazione tabellare e dispone nuovo interpello. La violazione non giustificata è valutata ai fini della conferma del dirigente e del conferimento di ulteriori incarichi, ed è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare».

1) ARGOMENTO	O12 — Derghe ai criteri di assegnazione degli affari — art. 162
2) PROBLEMA	Fattispecie aperta («comprovate esigenze di servizio»), nessun parametro e nessun obbligo di indicazione in motivazione dei dati specifici, nessun registro: la frequenza delle deroghe non è conoscibile, e una prassi di deroghe equivale a un criterio occulto. Nel c. 2 vigente c'è anche un refuso («devono sono»).
	Testo vigente (art. 162, cc. 1-2): «1. Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. 2. Tali deroghe devono essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 162, cc. 1-2: «1. Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari nelle ipotesi tipizzate dalla tabella tra quelle indicate in via generale dal Consiglio (tra le quali: connessione qualificata, definizione di procedimenti oltre la durata ragionevole, esigenze di riconversione, ragioni di salute) nonché, in via residuale, in ogni altro caso di comprovata esigenza di servizio non riconducibile alle ipotesi tipizzate, a condizione che il provvedimento indichi specificamente perché nessuna di esse sia applicabile. 2. Le deroghe sono in ogni caso specificamente motivate con l'indicazione specifica dei dati che le giustificano, comunicate al magistrato che sarebbe stato competente e annotate nel registro informatico delle deroghe; il dirigente riferisce periodicamente al Consiglio giudiziario sulla loro frequenza per sezione e per materia. Le deroghe residuali sono trasmesse al Consiglio giudiziario immediatamente».

1) ARGOMENTO	O13 — Riequilibrio dei carichi senza indicazione dei parametri — art. 167, c. 1
2) PROBLEMA	L'art. 167, c. 1 chiede al dirigente di indicare in motivazione: le specifiche ragioni di servizio, i criteri oggettivi e predeterminati applicati, la razionalità organizzativa del provvedimento. Sono requisiti di motivazione, non parametri. Non si impone che la

	motivazione faccia riferimento alla ponderazione del carico dei singoli ruoli né al confronto con i carichi esigibili nazionali (risoluzione 25.10.2023, aggiornata dalla risoluzione 6.11.2024; i valori restano efficaci anche per il 2026: art. 4-bis l. 148/2025). Testo vigente (art. 167, c. 1, nucleo): «Il dirigente può adottare provvedimenti di riequilibrio dei carichi di lavoro, indicando: a) le specifiche ragioni di servizio; b) i criteri oggettivi e predeterminati applicati; c) la razionalità organizzativa del provvedimento».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 167, c. 1-bis (nuovo): «Il provvedimento di riequilibrio indica in modo specifico il carico ponderato dei ruoli interessati e il relativo rapporto con i carichi esigibili nazionali determinati dal Consiglio. Quando tale rapporto evidenzia, per uno o più ruoli, uno squilibrio superiore alle soglie predeterminate dal Consiglio, il dirigente adotta il provvedimento di riequilibrio; ove non vi provveda, ne indica specificamente le ragioni, con l'indicazione specifica dei dati, nella relazione di cui all'articolo 170 o nella prima comunicazione utile al Consiglio giudiziario. I carichi esigibili nazionali costituiscono parametro organizzativo e non impongono la ridefinizione dei singoli ruoli».

1) ARGOMENTO	O14 — Redistribuzione dei ruoli: limiti e verifica — art. 167, c. 4; art. 168
2) PROBLEMA	Estesa da vacanza anche ad assenza, impedimento o esonero ultrannuale, la redistribuzione rischia di farsi strumento ordinario di gestione delle scoperture: nessuna quota, nessuna misurazione ex ante dell'impatto sui ruoli riceventi, verifica solo a un anno (art. 170). Testo vigente (art. 167, c. 4, nucleo): «Il dirigente può adottare provvedimenti di redistribuzione dei ruoli nei casi di vacanza ovvero di assenza, impedimento o esonero superiore a un anno [...]. La redistribuzione, di regola, è parziale e riguarda le cause più urgenti e più risalenti. Il numero delle cause redistribuite deve garantire l'efficiente gestione del ruolo dell'assegnatario».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 167, c. 4-bis (nuovo): «Nei casi di cui al comma 4, il provvedimento indica la quota massima, di regola, redistribuibile su ciascun ruolo ricevente, determinata in rapporto al carico ponderato o ai carichi esigibili del ruolo medesimo, i criteri predeterminati di selezione dei fascicoli e la misurazione ex ante dell'impatto sul ruolo ricevente. Il superamento della quota è motivato con l'indicazione specifica dei dati. Decorsi sei mesi, il dirigente verifica l'impatto effettivo e, se superiore a quello misurato, adotta le misure compensative possibili o ne dà specificamente atto nella relazione di cui all'articolo 170».

1) ARGOMENTO	O15 — Divieto di cumulo degli esoneri esteso alle tutele — art. 258, c. 5
2) PROBLEMA	Il divieto di cumulo (art. 3, c. 2: si applica solo l'esonero di percentuale più alta) è esteso al Titolo IV, pertanto chi somma una condizione tutelata a un incarico perde una delle due protezioni — il taglio colpisce gravidanza, genitorialità e salute. Testo vigente (art. 258, c. 5, nucleo): «Agli esoneri previsti dal presente Titolo si applica il divieto di cumulo di cui all'articolo 3, comma 2».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 258, c. 5: «Gli esoneri previsti dal presente Titolo a tutela della gravidanza, della genitorialità e della salute non concorrono al divieto di cumulo di cui all'articolo 3, comma 2, e si cumulano tra loro e con altri esoneri nel limite massimo complessivo predeterminato dal Consiglio; il limite è aggiornato all'esito della comunicazione semestrale delle statistiche di cui all'articolo 256, comma 4. Resta fermo che gli esoneri sono compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato e che le modalità organizzative non possono comportare una riduzione del carico complessivo dell'ufficio».

1) ARGOMENTO	O16 — Tutela dei genitori di figli fino a sei anni: deroga per insostenibilità — art. 260, c. 3
2) PROBLEMA	La deroga per «insostenibilità» organizzativa è rimessa alla sola valutazione del dirigente, senza soglia, contraddittorio né termine. Così impostata può in concreto privare di effettività la tutela proprio dove le scoperture sono la regola. Testo vigente (art. 260, c. 3, nucleo): «Le previsioni dei commi 1 e 2 possono essere derogate in caso di insostenibilità organizzativa per l'ufficio o la sezione. Resta comunque salva la piena applicabilità a tutela della genitorialità di figli sino a tre anni».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 260, c. 3: «Le previsioni dei commi 1 e 2 possono essere derogate soltanto quando il dirigente rilevi, sulla base dei dati di flusso e delle pendenze di cui agli articoli 6 e 7, squilibri o andamenti anomali dell'ufficio o della sezione tali da rendere insostenibile la misura, e sempre che l'insostenibilità non sia superabile con le

	misure di cui agli articoli 261, 262 e 264. Il provvedimento è motivato con l'esibizione dei dati ed è adottato previo parere del Comitato pari opportunità, reso entro sette giorni. La deroga non può superare i sei mesi ed è rinnovabile una sola volta, per non più di tre mesi, previa rinnovata verifica. Resta salva la piena applicabilità dei commi 1 e 2 per la genitorialità di figli fino a tre anni».
--	--

1) ARGOMENTO	O17 — Esonero non compensato per patologia di eccezionale gravità — art. 265, c. 2-bis
2) PROBLEMA	La tutela è subordinata al consenso unanime dei magistrati chiamati ad assorbire il carico: un potere di veto individuale su una misura di salute. Testo vigente (art. 265, c. 2-bis, nucleo): «Nel caso di patologia di eccezionale gravità, il dirigente può prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività, previo consenso unanime dei magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo di lavoro chiamati ad assorbitarne il carico».
3) RIFORMULAZIONE	Art. 265, c. 2-bis: «Nel caso di cui al comma 2, ove la patologia risulti di eccezionale gravità, il dirigente può, per periodi non superiori a sei mesi, rinnovabili una sola volta per non più di tre, con provvedimento motivato prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività. Il provvedimento, adottato sentiti i magistrati dell'ufficio, della sezione o del gruppo chiamati ad assorbitarne il carico, individua le modalità di redistribuzione sulla base dei dati di flusso ed è adottato con la procedura di cui all'articolo 41; può essere dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 40 per assoluta necessità e urgenza. Il dirigente riesamina il provvedimento a ciascuna scadenza e ne dà conto in occasione della comunicazione semestrale delle statistiche di cui all'articolo 256, comma 4».

1) ARGOMENTO	O18 — Transizione dopo l'uscita dei giudici ausiliari — art. 183
2) PROBLEMA	Alla scadenza di legge (oggi 31.10.2026: art. 6 d.l. 117/2025) le Corti d'appello perdono l'apporto degli ausiliari allo smaltimento dell'arretrato civile, con l'ufficio per il processo non a regime: nessuna disposizione impone di programmare la transizione. Testo vigente: <i>L'art. 183 disciplina l'impiego dei giudici ausiliari nelle more della scadenza; nessuna previsione impone un piano di assorbimento delle loro funzioni.</i>
3) RIFORMULAZIONE	Art. 183, c. 2 (nuovo): «Le proposte tabellari delle Corti d'appello contengono altresì, in vista del venir meno dei giudici ausiliari alla scadenza di legge, un piano di transizione per l'assorbimento delle funzioni da essi svolte. Il piano indica: a) la ricognizione dei procedimenti assegnati o assegnabili ai giudici ausiliari, con particolare riguardo a quelli che abbiano superato o rischino di superare i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89; b) l'impiego programmato, a tal fine, dell'ufficio per il processo, con gli obiettivi di assorbimento e le iniziative di formazione; c) il perimetro dell'apporto dei giudici onorari, nei limiti, con le modalità e nel rispetto dei divieti stabiliti dagli articoli 176-182, in modo che tale apporto non riproduca una destinazione stabile ed esclusiva a funzioni collegiali; d) un monitoraggio semestrale, a cura del Presidente della Corte, comunicato al Consiglio giudiziario».

III — Circolare applicazioni e supplenze (delibera 20.6.2018)

1) ARGOMENTO	A1 — Applicazioni extradistrettuali: criteri di scelta dell'ufficio di provenienza — artt. 121-122 (Titolo VI); coordinamento artt. 162-163 (Titolo IX)
2) PROBLEMA	L'analisi delle delibere del CSM mostra l'utilizzo di criteri di selezione degli uffici riceventi disomogenee nelle procedure tra il 2019 e il 2024 (scopertura relativa nel 2023; assoluta con soglia «organico ≤ 15» nel 2024; nessun criterio nel 2019). Non sempre le delibere indicano i dati per ufficio. Difetta inoltre l'indicazione di parametri predeterminati e verificabili di ponderazione. La valutazione comparativa dell'art. 122 è infatti generica (nessun ordine di prevalenza). Il d.l. 117/2025 ha aggiunto un terzo regime — le applicazioni straordinarie a distanza per gli obiettivi PNRR — nel quale i magistrati sono selezionati per ordine cronologico di presentazione delle domande, senza alcuna comparazione. Testo vigente (art. 122): «1. Quando i magistrati disponibili sono in numero superiore a quelli da applicare, si procede a una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza, tenendo conto delle scoperture di organico e dei flussi di lavoro, avuto riguardo alle pendenze pro capite. 2. In caso di eguale situazione si tiene conto, in ordine gradato: a) delle attitudini specifiche; b) dell'anzianità nel ruolo. 3. I magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti ove l'applicazione comporti l'avvicinamento al nucleo familiare». (Le esclusioni sono all'art. 121.)
3) RIFORMULAZIONE	Art. 122, c. 1: «Il Consiglio individua l'ufficio di provenienza sulla base di criteri di verifica uniformi, validi per tutte le procedure: a) scopertura assoluta — vacanza della funzione interessata, nell'ufficio di provenienza, non superiore alla media nazionale, determinata e pubblicata all'apertura della procedura; b) scopertura relativa — vacanza della provenienza inferiore a quella della destinazione; c) flussi di lavoro del biennio, avuto riguardo alle pendenze pro capite. Il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è requisito di ammissibilità. Restano ferme le esclusioni di cui all'articolo 121, integrate dal limite degli uffici con organico complessivo non superiore a quindici magistrati». Art. 122, c. 1-bis (nuovo): «La delibera indica, per ciascun ufficio comparato, organico, vacanze, percentuale di scopertura e flussi di lavoro, con la fonte statistica». Art. 122, c. 1-ter (nuovo): «I parametri concorrono secondo la ponderazione fissata con delibera generale, adottata ai sensi dell'articolo 110, comma 2, dell'ordinamento giudiziario e non modificabile nel corso della procedura; solo in caso di eguale situazione si tiene conto, in ordine gradato, delle attitudini specifiche, dell'anzianità nel ruolo e della preferenza di cui al comma 3». Art. 122, c. 1-quater (nuovo): «Ogni criterio che si discosti da quelli delle procedure precedenti è motivato con puntuale indicazione delle ragioni del mutamento. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle applicazioni di cui al Titolo IX (articoli 162 e 163) e ai piani straordinari di applicazione previsti dalla legge». Art. 162, c. 1-bis (nuovo): «Alla valutazione comparativa di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con l'articolo 11 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, i criteri, gli obblighi di indicazione dei dati e la ponderazione di cui all'articolo 122, commi 1, 1-bis e 1-ter. Restano ferme le esclusioni e i limiti di cui all'articolo 163».